

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO AGLI STUDENTI
DI COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991 N. 390
(emanato con decreto rettorale 8 novembre 2019 n. 562)**

INDICE

- Articolo 1 (*Oggetto del regolamento*)
- Articolo 2 (*Oggetto delle attività di collaborazione*)
- Articolo 3 (*Limiti e copertura finanziaria*)
- Articolo 4 (*Destinatari*)
- Articolo 5 (*Bandi di partecipazione*)
- Articolo 6 (*Predisposizione delle graduatorie: principi generali e procedure*)
- Articolo 7 (*Assegnazioni*)
- Articolo 8 (*Modalità di svolgimento delle prestazioni*)
- Articolo 9 (*Richieste di collaborazione*)
- Articolo 10 (*Disposizioni transitorie*)

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, disciplina forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università luav di Venezia.

Dalla disciplina del presente regolamento è esclusa qualsiasi forma di collaborazione degli studenti nei servizi inerenti alle attività di docenza di cui all'articolo 12 della legge 341/1990, allo svolgimento degli esami o che comportino l'assunzione di responsabilità amministrative.

Articolo 2

(Oggetto delle attività di collaborazione)

Gli studenti possono prestare la propria collaborazione, intesa come attività di supporto temporaneo e occasionale, per le seguenti attività:

1. attività generiche:

- a) supporto al funzionamento delle sedi, delle sale di studio e delle biblioteche – compresa la distribuzione di libri e l'informazione all'utenza – secondo gli orari di apertura/chiusura previsti dalle strutture;
- b) supporto alla raccolta, classificazione e conservazione di materiali di archivio;
- c) raccolta, memorizzazione ed elaborazione di dati che non comportino riservatezza o assunzione di responsabilità amministrativa;
- d) supporto per il funzionamento e la custodia di laboratori, di strutture e attrezzature informatiche;
- e) servizi informativi e di orientamento per gli studenti quali ad esempio: assistenza matricole, informazioni generali e consigli utili per lo studio, assistenza e informazioni nello specifico corso di studio;

2. attività mirate:

- a) sostegno agli studenti disabili;
- b) accoglienza degli studenti stranieri.

3. Per alcune delle attività mirate possono essere previsti, nel bando di assegnazione, percorsi di formazione da considerarsi come attività retribuibile.

4. La collaborazione non può superare il limite massimo delle 150 ore nell'ambito del periodo definito dalla graduatoria e non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dell'inserimento nei ruoli dell'Università o della partecipazione a concorsi pubblici.

Articolo 3

(Limiti e copertura finanziaria)

1. L'assegnazione delle collaborazioni di cui all'articolo 2 avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio.

2. I compensi, definiti annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Università luav di Venezia, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 4

(Destinatari)

1. Possono svolgere attività di collaborazione a tempo parziale, ai sensi del presente regolamento, tutti gli studenti che, avendone i requisiti, partecipino ai bandi per l'assegnazione delle attività di collaborazione, presentando relativa domanda.

2. Possono presentare domanda per l'assegnazione delle collaborazioni gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritti al II o al III anno in corso e al I anno fuori corso del corso di laurea triennale e avere conseguito, alla data di presentazione della domanda, almeno i 2/5 dei crediti prescritti dal corso di studio, con riferimento all'anno di iscrizione;
- b) essere regolarmente iscritti al I o al II anno in corso e al I anno fuori corso del corso di laurea magistrale.

I bandi per l'assegnazione delle collaborazioni mirate potranno inoltre indicare, per i servizi che implicano necessariamente specifiche conoscenze, un requisito ulteriore rispetto a quelli sopra indicati. Tale requisito potrà, a titolo esemplificativo, consistere in uno dei seguenti:

TORNA ALL'INDICE

- a) aver superato uno specifico esame di profitto o prova di idoneità o aver preso parte ad altra attività didattica;
- b) appartenenza a un corso di studi specifico;
- c) conoscenze informatiche;
- d) conoscenze linguistiche, specificate nel bando.

Ulteriori condizioni di accesso relative al curriculum formativo saranno contenute nei bandi di partecipazione.

3. Sono esclusi dall'attività di collaborazione:

- a) gli studenti che abbiano un numero di anni di iscrizione superiore di un anno rispetto alla durata normale del ciclo di studi;
- b) gli studenti che siano incorsi nell'anno precedente nella causa di risoluzione di cui al successivo articolo 8;
- c) gli studenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione

Articolo 5

(Bandi di partecipazione)

- 1. Gli incarichi di collaborazione sono attribuiti agli studenti attraverso procedure concorsuali sulla base di graduatorie di merito.
- 2. Entro il mese di luglio l'area didattica e servizi agli studenti provvederà a redigere e a divulgare il bando destinato agli studenti di cui all'articolo 4.
- 3. Il bando viene emanato con decreto rettorale.

Articolo 6

(Predisposizione delle graduatorie: principi generali e procedure)

- 1. Le graduatorie di merito saranno articolate in modo decrescente secondo criteri definiti annualmente dai bandi di concorso, nel rispetto della normativa vigente. In caso di parità verrà data precedenza allo studente più giovane.
- 2. Potranno essere previsti dai bandi momenti di verifica delle conoscenze autocertificate dai candidati in sede di presentazione della domanda per l'assegnazione delle collaborazioni mirate
- 3. I valori dell'ISEEU e dell'ISPEU da considerare come limite oltre il quale non è possibile assegnare la collaborazione studentesca, vengono stabiliti nel bando annuale e non possono eccedere più del 50% i valori che annualmente sono stabiliti per le borse di studio regionali.
- 4. Le graduatorie saranno pubblicate nel web di ateneo entro e non oltre 15 giorni dal termine della presentazione delle domande.
- 5. Eventuali istanze di revisione delle graduatorie dovranno essere inviate al rettore, in carta libera, entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.
- 6. In caso di accoglimento delle eventuali istanze, le graduatorie verranno aggiornate e pubblicate entro 30 giorni dalla data della prima pubblicazione.
- 7. Nel caso decorrano 10 giorni dalla prima pubblicazione delle graduatorie, senza che siano pervenute istanze di revisione, le stesse diventeranno definitive.
- 8. Le graduatorie hanno validità di 12 mesi, a partire dal mese di febbraio successivo alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Articolo 7

(Assegnazioni)

- 1. Il conferimento degli incarichi avverrà secondo l'ordine di graduatoria, partendo dalle graduatorie degli idonei non beneficiari di borsa di studio della Regione.
- 2. Sono esclusi dalle assegnazioni tutti coloro le cui attività abbiano riportato, nell'anno precedente, un giudizio negativo nella valutazione di cui al successivo articolo 9, comma 3.
- 4. La convocazione avviene tramite e-mail inviata alla casella di posta istituzionale. Lo studente sarà chiamato a iniziare la propria attività previo formale affidamento della collaborazione e corrispondente accettazione della stessa.
- 5. Lo studente potrà rinunciare per iscritto (anche tramite e-mail) ad assumere un incarico, mantenendo la propria posizione in graduatoria, una sola volta; una seconda rinuncia comporterà la decadenza dalla graduatoria.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 8

(Modalità di svolgimento delle prestazioni)

1. L'Università Iuav di Venezia provvede alla sola copertura assicurativa contro gli infortuni.
2. Le collaborazioni dovranno essere svolte all'interno degli spazi utilizzati dall'ateneo per le proprie attività.
3. Le prestazioni saranno rese secondo le modalità e nei periodi stabiliti dai responsabili delle strutture, cui spetta inoltre la valutazione dell'attività svolta da ciascun percettore di compensi e dell'efficacia dei servizi prestati.
4. In caso di prestazione non adeguata alla qualità richiesta, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'apposita clausola inserita nel contratto stesso.
5. Nei casi suddetti, il compenso sarà proporzionale alle ore svolte.
6. Allo studente che completa il ciclo delle 150 ore, con giudizio positivo da parte del responsabile della struttura assegnataria, è corrisposto un premio forfetario, determinato annualmente dal consiglio di amministrazione.
7. Alla scadenza indicata nell'atto di impegno, la collaborazione ha termine senza necessità di comunicazione alcuna. È escluso il tacito rinnovo.

La collaborazione viene tuttavia risolta automaticamente in caso di:

- a) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;
- b) conseguimento del titolo di studio; lo studente che nel corso dello stesso anno solare, e comunque entro la validità della graduatoria annuale, si iscrive al primo anno di un corso di laurea magistrale, conserva il diritto alla chiamata o all'eventuale proseguimento delle 150 ore;
- c) disposizione di sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione;
- d) cessazione dell'iscrizione dello studente (per rinuncia agli studi, mancata iscrizione, sospensione dell'iscrizione, trasferimento ad altro ateneo);
- e) mancata osservanza dei doveri derivanti dal rapporto di collaborazione e dalla normativa sulla privacy.

Lo studente può chiedere all'ateneo di essere esonerato dal continuare la collaborazione, con conseguente cessazione anticipata della stessa ad ogni effetto, per impedimento sopravvenuto o per giustificato motivo.

Articolo 9

(Richieste di collaborazione)

1. Annualmente, entro il mese di settembre, le strutture dell'Ateneo dovranno presentare all'area didattica e servizi agli studenti le richieste di collaborazione di cui all'articolo 2, da rendersi a partire da febbraio dell'anno solare successivo.
2. Il consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio preventivo, tenendo conto della relazione del dirigente dell'area didattica e servizi agli studenti, della dimensione e del rilievo delle esigenze rappresentate, nonché della programmazione dei servizi attivati dall'università, verificherà la disponibilità di bilancio necessaria all'accoglimento delle richieste delle strutture dell'ateneo, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 10

(Disposizioni transitorie)

1. Per tutte le attività di collaborazione attivate con bandi pubblicati precedentemente al presente regolamento, restano valide, fino al loro completamento, le disposizioni vigenti.